



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana – avverso atto non regionale – Inammissibilità – Natura di rimedio amministrativo giustiziale – Inapplicabilità istituti concernenti i procedimenti giurisdizionali (riassunzione e <i>traslatio iudicii</i>) – Trasmissione all’organo competente, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971
Estremi del provvedimento:	Parere C.G.A.R.S., ss. rr. n. 170/2022 del 22 febbraio 2022 (Sped. 7 aprile 2022 - Aff. n. 41/2021)
Massima:	<p>Atteso il carattere giustiziale del ricorso straordinario, che lo assimila al ricorso amministrativo, è da ritenersi esclusa l’applicazione al caso di specie degli istituti processuali della riassunzione e della <i>traslatio iudicii</i>, applicabili al processo e non al procedimento amministrativo.</p> <p>È, del pari, da escludere l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile (concedendo apposito termine per la riproposizione del ricorso al Presidente della Repubblica, tutte le volte in cui nel provvedimento impugnato non era fatta menzione dei rimedi esperibili avverso di esso), espressamente previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971 per i casi di impugnazione di “<i>atti non definitivi</i>».</p> <p>La rimessione in termini è istituto di carattere eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione ed applicazione.</p> <p>Invece, facendo applicazione del principio generale ricavabile dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971, in caso di ricorso straordinario proposto per errore al Presidente della Regione Siciliana, anziché al Presidente della Repubblica, una volta dichiaratane l’inammissibilità, deve procedersi alla immediata trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta nel termine di 120 giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, pena, in caso contrario, una ingiustificata limitazione dei principi di pienezza ed effettività di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.</p>
Note	Conforme: parere n. 171/2022 di pari data. Riconsiderazione del proprio precedente orientamento.

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

